

autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il rispetto del vincolo comunitario derivante dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi art. 9 della direttiva 2009/147/CE) impone l'osservanza dell'obbligo della puntuale ed esplicita indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l'introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva.

Chiarito quanto sopra, rileva questa Corte che, per ciò che concerne la legge regionale della Lombardia n. 16 del 2010, la quale riproduce in termini sostanzialmente testuali il contenuto della legge regionale n. 19 del 2009, valgono le medesime considerazioni già svolte riguardo a quest'ultima nella citata sentenza n. 266 del 2010; cioè che in essa vi è la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva.

Quanto all'art. 2 della legge regionale della Toscana n. 50 del 2010, anche se è dato riscontrare nel suo preambolo, rispetto a quanto contenuto in quello della legge regionale n. 53 del 2009, lo sviluppo di qualche ulteriore linea argomentativa, va tuttavia evidenziato che, non diversamente che per il passato, è fondata su di una mera petizione di principio la affermazione secondo la quale «Non esiste al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle richieste pervenute se non quella del metodo delle catture» (punto 11 del preambolo della legge regionale n. 50 del 2010), non essendo affatto chiarito perché una campagna di allevamento in cattività, tempestivamente promossa e realizzata, non sia idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi, in tal modo costituendo, secondo le prescrizioni rese in sede consultiva dall'ISPRA, «una valida alternativa alla cattura» dei medesimi.

L'affermazione della illegittimità costituzionale delle norme censurate per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. assorbe l'ulteriore profilo di censura sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Parimenti assorbita viene ad essere la questione della sospensione dell'efficacia delle disposizioni legislative impugnate posta nei ricorsi (sentenze n. 326 e n. 10 del 2010).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.

Il Presidente
Paolo Maddalena

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2011, n. 19

O.P.C.M. n. 3850/2010 - Eventi alluvionali dicembre 2009/gennaio 2010 - Modifiche Ordinanza P.G.R. n. 16/2010 - Settore agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

Preso atto che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2010, il sottoscritto è stato nominato commissario delegato

nell'ambito territoriale di competenza, per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi;

Considerato che il Commissario delegato in base all'articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 3850, ha approvato con ordinanza commissariale n. 9 del 26 marzo 2010, previa individuazione dei territori colpiti, il Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza;

Visto che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (O.P.G.R.) n. 16 dell'11 giugno 2010, successivamente modificata con Ordinanza P.G.R. n. 21 del 7 luglio 2010, sono state avviate le procedure di finanziamento per gli interventi previsti nel Piano, relativamente alle somme urgenze eseguite dagli enti locali, ai contributi a favore dei privati e delle imprese danneggiate, approvando le relative modalità di erogazione delle risorse e della successiva rendicontazione della spesa, in particolare tra le modifiche per il settore relativo alle imprese non agricole, è stato inserito nell'allegato "3", punto 7 "Procedure per l'accesso all'agevolazione", il seguente comma: "Successivamente all'adozione del provvedimento Fidi Toscana S.p.A. provvede ad erogare il contributo alle imprese ammesse a titolo di anticipo";

Preso atto dell'Ordinanza P.G.R. n. 31 del 25/11/2010 con cui è stato rimodulato il Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 9 del 26 marzo 2010 e sono state approvate le percentuali di contributo applicabili ad ogni linea finanziaria prevista nel Piano medesimo;

Vista l'Ordinanza P.G.R. n. 33 del 14/12/2010 con cui è stato modificato l'allegato 2A dell'Ordinanza P.G.R. n. 16/2010, recante disposizioni per i contributi per i privati danneggiati dagli eventi di cui al DPCM 13/01/2010 inserendovi la possibilità da parte del beneficiario di poter richiedere l'erogazione immediata del contributo spettante;

Preso atto delle richieste avanzate da agricoltori della provincia di Pisa per usufruire di anticipazioni sulle assegnazioni riconosciute, peraltro accordate agli altri settori produttivi al fine di accelerare il ripristino delle attività agricole;

Preso atto che ad oggi le imprese agricole toscane non possono chiedere nessun anticipo sulle assegnazioni riconosciute in quanto non previsto nell'Ordinanza P.G.R. n. 16 dell'11 giugno 2010;

Ritenuto di accettare tale richiesta per garantire agli agricoltori danneggiati identiche opportunità rispetto agli imprenditori degli altri settori ed ai privati;

Ritenuto a tal fine di modificare l'allegato 4A dell'Ordinanza P.G.R. n. 16/2010, recante Disposizioni per i contributi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al DPCM 13/01/2010, inserendovi il paragrafo 12 "Erogazione anticipazioni del contributo per il settore agricolo" riportato nell'allegato A alla presente ordinanza;

Ritenuto di approvare l'allegato B "Richiesta erogazione anticipo in agricoltura" alla presente ordinanza che sarà inserito come modello A5 nell'allegato 4A dell'Ordinanza P.G.R. n. 16/2010, recante Disposizioni per i contributi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al DPCM 13/01/2010;

Considerato che la presente ordinanza è trasmessa al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 e acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1 della L. 340/2000;

ORDINA

1. di modificare l'allegato 4A dell'Ordinanza P.G.R. n. 16/2010, recante Disposizioni per i contributi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al DPCM 13/01/2010, inserendovi il paragrafo 12 "Erogazione anticipazioni del contributo per il settore agricolo" riportato nell'allegato A alla presente ordinanza;

2. di approvare l'allegato B "Richiesta erogazione anticipo in agricoltura" alla presente ordinanza, che sarà inserito come modello A5 nell'allegato 4A dell'Ordinanza P.G.R. n. 16/2010, recante Disposizioni per i contributi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al DPCM 13/01/2010;

3. di comunicare la presente ordinanza alle Province, Enti soggetti attuatori delle procedure di contributo alle imprese agricole danneggiate e al Dipartimento della protezione civile;

4. che la presente ordinanza è trasmessa al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 e acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1 della L. 340/2000;

5. che, successivamente alla comunicazione dell'acquisizione dell'efficacia del presente atto, le Province potranno procedere all'erogazione dell'anticipo a chi ne farà richiesta;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 23/2007

e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Integrazione alle Disposizioni per i contributi per le imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al D.P.C.M. 13/01/2010
(allegato 4 ordinanza n. 16/2010)

12. EROGAZIONE ANTICIPAZIONI DEL CONTRIBUTO PER IL SETTORE AGRICOLO

A seguito della comunicazione da parte della Provincia del contributo spettante, il beneficiario può fare richiesta alla Provincia stessa della erogazione di un anticipo pari al 60 % del contributo ammesso.

A tal fine il beneficiario dovrà compilare il modello A5 e presentarlo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) della presente Ordinanza.

La Provincia erogherà l'anticipo entro 45 giorni dalla richiesta.

Rimane invariato il termine di 12 mesi dalla data dell'atto di assegnazione da parte della Provincia, entro il quale l'impresa è tenuta a presentare la rendicontazione delle spese sostenute.

Le spese dovranno essere giustificate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi della documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario.

Le spese rendicontate devono corrispondere alla totalità delle spese sostenute, per un importo massimo pari a quello del danno ammesso.

Alla rendicontazione deve essere allegata la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Se il beneficiario non presenterà la giustificazione delle spese sostenute entro i termini prescritti o presenterà documentazione per un importo inferiore, il Commissario, tramite la Provincia, procederà al recupero del contributo, per intero o per la quota corrispondente all'importo non giustificato dalla documentazione.

ALLEGATO B

MODELLO A 5

 <p>Regione Toscana Diritti Valori Innovazione Sostenibilità</p>	<p>GESTIONE COMMISSARIALE - ORDINANZA DPC 3850/2010 -</p>
---	---

<p>RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPO IN AGRICOLTURA</p>	<p>Modello EROGAZIONE ANTICIPO A 5</p>
--	---

Prot.

Data

All'Amministrazione Provinciale di

Il/la sottoscritto/a.....
(nome e cognome)

<p>N. IDENTIFICATIVO PRATICA</p> <p>_____</p> <p>A cura della Provincia</p>	<p>IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO Euro _____</p> <p>(Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 25/11/2010)</p>
--	---

Ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.del.....

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipo del 60 % del contributo spettante, come stabilito dall' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di cui al DPCM 13/01/2010 pari ad Euro _____

DICHIARA

- di essere informato che dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale nei tempi previsti dall'O.P.G.R. 16/2010, la giustificazione delle spese sostenute, mediante fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario;

- di essere informato che in caso di mancata presentazione della giustificazione delle spese sostenute nei termini previsti o della giustificazione di un importo inferiore, il Commissario, tramite la Provincia, procederà al recupero per intero o per la differenza del contributo già erogato, anche nelle forme coattive previste dall'ordinamento vigente.

DATA.....

FIRMA.....